



Area Sviluppo Socio Economico e Turismo

ORDINANZA SINDACALE
n. 1102S/2025/9 del 30 maggio 2025

Oggetto: Divieti in occasione dei concerti in programmazione nel mese di giugno 2025 presso lo stadio “*Diego Armando Maradona*” in Napoli.

IL SINDACO

Premesso che

Nel mese di giugno 2025, presso lo stadio “*Diego Armando Maradona*” in Napoli, si terrà il seguente programma di concerti:

- Artista Gigi D'Alessio in date 2 e 3 giugno 2025;
- Artista Luchè in data 5 giugno 2025;
- Artista Sfera e Basta in data 7 giugno 2025;
- Artista Marracash in data 10 giugno 2025;
- Artista Elodie in data 12 giugno 2025;
- Artista Vasco Rossi in date 16 e 17 giugno 2025;
- Artisti Imagine Dragons in data 21 giugno 2025;
- Artista Cesare Cremonini in data 24 giugno 2025;
- Artista Marco Mengoni in data 26 giugno 2025;
- Artisti Pinguini Tattici Nucleari in data 28 giugno 2025.

La Questura di Napoli – Ufficio di Gabinetto – Sezione II – Ordine e Sicurezza Pubblica con nota del 29 maggio 2025 acquisita con **PG/2025/501284** del 30 maggio 2025 ha chiesto l'adozione di provvedimenti idonei a garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione di detti eventi che stabilisca:

1. **il divieto** di vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattina e *tetrapak* o qualsiasi altro materiale rigido, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, tre ore prima dell'inizio dei concerti e fino a cessate esigenze;
2. **il divieto** di vendita e possesso di *spray* o dispositivi nebulizzatori contenenti *oleoresin capsicum*, dalle ore 16.00 e fino a cessate esigenze

oltre che all'interno dello stadio “*Diego Armando Maradona*”, anche presso tutti gli esercizi commerciali ubicati nelle aree di seguito indicate: da via Cinthia, altezza via Terracina - via Leopardi - via A. Doria - viale Augusto fino a Piazza Italia - via G. Cesare fino a Piazza Italia - via Campegnà – via Diocleziano fino all'incrocio con via Cavalliggeri - viale Kennedy fino all'ingresso della Mostra d'Oltremare - l'intero Piazzale Tecchio - Largo Matteucci e Barsanti - via Claudio – via Marconi – via Terracina compresa nel tratto tra l'incrocio con via Cinthia, via Leopardi e l'Ospedale San Paolo.

Considerato che

I concerti in programmazione nel mese di giugno 2025 presso lo stadio “*Diego Armando Maradona*” in Napoli sono destinati a richiamare un notevole afflusso di persone con un aumento della frequentazione dei locali pubblici da parte di avventori e forte presenza di pubblico su strade e piazze anche limitrofe alle aree interessate, con un conseguente presumibile notevole consumo di bevande.

Visto

L'art. 50 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

*Il Dirigente del Servizio SUAP
dott.ssa Antonietta Rubino*

Sentito

L'Assessore al Turismo ed Attività Produttive.

ORDINA

Per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione del seguente programma di concerti:

- Artista Gigi D'Alessio in date 2 e 3 giugno 2025;
- Artista Luchè in data 5 giugno 2025;
- Artista Sfera e Basta in data 7 giugno 2025;
- Artista Marracash in data 10 giugno 2025;
- Artista Elodie in data 12 giugno 2025;
- Artista Vasco Rossi in date 16 e 17 giugno 2025;
- Artisti *Imagine Dragons* in data 21 giugno 2025;
- Artista Cesare Cremonini in data 24 giugno 2025;
- Artista Marco Mengoni in data 26 giugno 2025;
- Artisti Pinguini Tattici Nucleari in data 28 giugno 2025.

previsto nel mese di giugno 2025, presso lo stadio “*Diego Armando Maradona*” in Napoli:

1. **il divieto** di vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattina e *tetrapak* o qualsiasi altro materiale rigido, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, tre ore prima dell’inizio dei concerti e fino a cessate esigenze;
2. **il divieto** di vendita e possesso di *spray* o dispositivi nebulizzatori contenenti *oleoresin capsicum* (spray al peperoncino), dalle ore 16.00 e fino a cessate esigenze,

oltre che all’interno dello stadio “*Diego Armando Maradona*”, anche presso tutti gli esercizi commerciali ubicati nelle aree di seguito indicate: da via Cinthia, altezza via Terracina - via Leopardi - via A. Doria - viale Augusto fino a Piazza Italia - via G. Cesare fino a Piazza Italia - via Campegna – via Diocleziano fino all’incrocio con via Cavallleggeri - viale Kennedy fino all’ingresso della Mostra d’Oltremare - l’intero Piazzale Tecchio - Largo Matteucci e Barsanti - via Claudio – via Marconi – via Terracina compresa nel tratto tra l’incrocio con via Cinthia, via Leopardi e l’Ospedale San Paolo.

AVVISA

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell’art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs n. 267/00, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689.

DISPONE

che la presente ordinanza:

1. Venga pubblicata in Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale dell’Ente;
2. Sia eseguita dal Comando di Polizia Municipale e da chiunque altro cui spetti farla osservare

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. entro giorni sessanta dalla data di pubblicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il Sindaco
Gaetano Manfredi

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005.

Ai sensi del Regolamento per la Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 2016/679 o GDPR), si rappresenta che l'Ordinanza Sindacale di cui all'oggetto non contiene dati personali.